

ART. 19 – ASSETTI RETRIBUTIVI

Il valore del buono pasto è previsto in €5,29.

In tale importo viene ricompresa l'indennità giornaliera di macchina nella misura di € 2,58.

I dipendenti beneficiari dell'indennità in ultimo citata, nella superiore misura di € 3,87, percepiscono il buono pasto del valore sopra indicato e mantengono una voce retributiva di € 1,29 che acquisisce la denominazione "ad personam ex indennità di macchina maggiorata".

Tale voce retributiva viene mantenuta a condizione che gli attuali beneficiari continuino a svolgere le attività per effetto delle quali l'indennità veniva corrisposta in maniera maggiorata e viene erogata in caso di presenza in servizio con prestazione lavorativa di almeno due ore.

Anche la misura del buono pasto per gli appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi è fissata in €5,29.


Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale viene corrisposto il buono pasto di importo proporzionato all'orario settimanale svolto dall'interessato.

E' facoltà dei dipendenti chiedere la corresponsione di una indennità sostitutiva del buono pasto, che comporti un onere aziendale complessivamente equivalente.

L'Azienda si impegna ad approfondire la possibilità per i dipendenti di optare per il versamento al Fondo di Previdenza Complementare .

Nota a verbale delle OO.SS.

Le modalità di erogazione, in relazione agli accordi tra le parti, verranno portate a conoscenza di tutto il personale attraverso apposita comunicazione.



Bxl

